



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/07/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

MARCHETTI MARINA, Presidente
GIUNTA VINCENZO, Relatore
BONAMARTINI CESARE, Giudice

in data 03/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 262/2021 depositato il 25/05/2021

proposto da

Rumet Srl - 02786990982

Difeso da

Francesco Neboli - NBLFNC79R29D940I
Alessandra Sabino - SBNLSN87D50B157B

Rappresentato da Vittorio Rusconi - RSCVTR67D22B157M

Rappresentante difeso da

Francesco Neboli - NBLFNC79R29D940I
Alessandra Sabino - SBNLSN87D50B157B

ed elettivamente domiciliato presso francesco.neboli@brescia.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25125 Brescia BS

elettivamente domiciliato presso dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9HIRA300004/2021 IVA-REGIMI SPECIALI 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante:

In via principale. Accogliere il ricorso e annullare integralmente l'atto di irrogazione sanzioni n. T9HIRA300004/2021, notificato a mezzo posta certificata in data 11 marzo 2021, emesso a seguito dell'atto di contestazione n. T9HCOA300268/2020, in materia di IVA per l'anno 2012, per un importo di Euro 70.582,15. 25.

In ogni caso. Condannare l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese di giudizio.

Resistente/Appellato:

- 1. In via principale, rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti;*
- 2. In ogni caso, condannare parte ricorrente a rifondere le spese di lite.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Rumet Srl, con sede legale in Castenedolo (BS), CF. RSCVTR67D22B157M, in persona del suo rappresentante legale sig. Vittorio Rusconi, rappresentata dall'Avv. Francesco Neboli dall'Avv. Alessandra Sabino entrambi del Foro di Brescia, ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Di Brescia avverso atto di irrogazione sanzioni n.T9HIRA300004/2021, notificato a mezzo posta certificata in data 11 marzo 2021.

Con l'atto impugnato l'Ufficio Controlli dell'Agenzia contestava l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per un importo di Euro 1.411.642,75 emesse nell'anno 2013 dalla società NEW METAL Srl con sede in Napoli (CF 06948161218), assoggettate al regime di inversione contabile ex art. 74 del D.P.R. 633/1972, ed irrogava la sanzione di cui all'art. 6, comma 9-bis 3, del D.lgs. 471/1997, in misura del 5% dell'imponibile per un importo di Euro 70.582,15.

La contestazione scaturiva dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza di Brescia che, a sua volta proseguiva le indagini penalmente rilevanti effettuate nei confronti del fornitore dalla Guardia di Finanza di Napoli su mandato della Procura della Repubblica dalle quali emergeva un quadro di irregolarità che portava gli inquirenti ad ipotizzare che la società NEW Metal Srl fosse una "cartiera" e, di conseguenza, le fatture emesse fossero false sotto il profilo soggettivo.

La società Rumet, producendo dettagliata documentazione sulla tracciabilità delle operazioni effettuate ha contestato ab origine gli addebiti mossi nell'ambito del contraddittorio svoltosi nelle diverse sedi ed ha opposto memorie difensive avverso l'atto di contestazione prodromico all'irrogazione con argomenti che sono stati disattesi dall'Ufficio.

Il ricorso si articola sui seguenti motivi:

1) Illegittimità dell'atto di irrogazione sanzioni per violazione dell'art. 1 comma 132 della l. n. 208 del 2015 in materia di termini per l'accertamento e la contestazione fiscale.

La società eccepisce che l'atto impugnato è stato notificato oltre i termini di decadenza non essendo applicabile alla fattispecie il raddoppio dei termini di cui alla norma sopra richiamata per mancanza della denuncia penale entro i termini ordinari stabiliti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

2) Illegittimità dell'atto di irrogazione sanzioni per violazione dell'onere probatorio e per la totale assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

3) Illegittimità dell'atto di irrogazione sanzioni per estraneità della ricorrente alla presunta condotta fraudolenta. Diligenza e buona fede di Rumet srl.

La ricorrente, da una parte contesta la valenza probatoria delle presunzioni formulate dall'Ufficio circa il coinvolgimento nella frode perpetrata a monte, dall'altra adduce le proprie circostanziate argomentazioni per confutare tale presunzione esponendo le modalità operative delle operazioni contestate e le procedure e gli accorgimenti adottati, nei limiti delle sue possibilità, per certificare l'esistenza del fornitore e la sua capacità di operare.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate che con le proprie controdeduzioni sostiene la legittimità della pretesa sanzionatoria.

In particolare, sul primo motivo di impugnazione sostiene che la valenza della preventiva denuncia penale, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, deve essere individuata nella comunicazione di notizia di reato prot. 260745/2012 del 08/05/2012 predisposta nei confronti di New Metal S.r.l. e l'informativa prot. 584240/2012 del 26/10/2012 in cui si cita la società Rumet S.r.l. quale società utilizzatrice di fatture false emesse dalla società New Metal S.r.l., documenti questi depositati in atti.

Sui rimanenti motivi di impugnazione di merito, l'Ufficio ripropone tutti gli elementi di criticità emersi dagli accertamenti a carico della New Metal Srl e contesta la validità di quelli con cui la ricorrente eccepisce la mancata consapevolezza.

All'Udienza odierna, oltre ai rispettivi difensori, per la Parte ricorrente è presente anche il Legale rappresentante della Società Rumet. Srl. Le Parti ribadiscono le rispettive posizioni e, chiusa la discussione, la vertenza viene trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento sotto diversi profili.

Innanzitutto, il Collegio ritiene non peregrina l'eccezione in ordine alla decadenza per la mancanza dei presupposti del raddoppio dei termini di accertamento; tuttavia, ritiene opportuno affrontare anche le questioni di merito relative alla prova presuntiva di consapevolezza di partecipazione alla frode e, soprattutto, sulle argomentazioni idonee a confutarla.

Quanto alla questione dei termini di decadenza, si deve osservare che i documenti offerti dalla difesa di parte resistente riguardano i rapporti che la Guardia di Finanza, in veste di Polizia Giudiziaria, ha presentato alla Procura della Repubblica nell'ambito del sequestro operato a carico della New Metal Srl e conseguente denuncia del legale rappresentate per violazioni in materia di normative sui rifiuti. Pertanto, non risulta presentata denuncia per reati ricadenti nella previsione del D.lgs. 74/2000 a carico del rappresentante legale della società ricorrente. La semplice menzione della società Rumet Srl quale controparte commerciale del soggetto denunciato non pare sufficiente ad integrare il presupposto voluto dalla norma invocata nel motivo di impugnazione; infatti, il legislatore del 2015 ha inteso delimitare, in maniera chiara e del tutto innovativa rispetto al passato, il perimetro temporale e le condizioni per il raddoppio dei termini di accertamento, ponendolo nella preventiva denuncia da effettuare materialmente entro i termini ordinari previsti dagli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972.

Poiché la norma di cui all'art. 1, comma 132 della Legge 208/2015 prevede che la denuncia penale, per sortire l'effetto della dilazione dei termini, deve essere tempestiva e temporalmente documentabile, non appaiono più compatibili con detta norma quelle interpretazioni cui fa riferimento parte resistente secondo le quali basta che sussista il presupposto per la denuncia affinché si possa fruire del raddoppio dei termini.

Basterebbe l'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dal ricorrente per annullare l'atto impugnato. Tuttavia, la stessa eccezione può ritenersi assorbita dalle ampie argomentazioni profuse dalla ricorrente per dimostrare la sua totale estraneità alla frode perpetrata a sua insaputa dal fornitore apparentemente affidabile. Né si può pretendere che l'operatore commerciale si sostituisca all'Amministrazione finanziaria per effettuare indagini incisive approfondite sulla regolarità contabile e fiscale del proprio fornitore, compito riservato agli organi di controllo all'uopo preposti.

La Corte condivide i principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria citata dalla ricorrente ove afferma che “... *la giurisprudenza della Corte di Giustizia precisa anche che tale onere della prova non può tradursi nell'esigere dal destinatario della fattura l'effettuazione di verifiche (circa la qualità di soggetto passivo Iva in capo al fatturante o la disponibilità dei beni acquistati) che egli non avrebbe gli strumenti necessari per svolgere (Corte giustizia Ue, 6 dicembre 2012, causa C-285/11, Bonik Eood; Id. 31 gennaio 2013, cause C-642/11 e C-643/11, Stroy transe Lvk – 56)*”.

La motivazione degli atti impositivi, pone l'accento sulle irregolarità accertate a carico della New Metal Srl, emerse a seguito di approfondite indagini di PG, che vengono pedissequamente riproposte nelle controdeduzioni, ma la prova che queste irregolarità avrebbero dovuto (o potuto) essere conosciute dalla ricorrente starebbe tutta nell'affermazione che “... *Tenuto conto, inoltre, che l'amministratore della “RUMET Srl”, ha esperita conoscenza del settore merceologico in cui opera la propria società, appare riduttivo ipotizzare che non si sia reso conto dei soggetti a cui si rivolgeva, quando ha acquistato il materiale e che, quindi, non conoscesse almeno in parte e per quanto di interesse, il sistema fraudolento perpetrato.*”

A fronte di questa generica supposizione la ricorrente offre un quadro puntuale degli accorgimenti che aveva adottato per avere una sufficiente conoscenza del fornitore avendo acquisito documenti quali iscrizione camerale, inizio attività IVA, relazione tecnica presentata al Comune di Napoli, certificato di

conformità reg. 333/201, documenti risultanti dagli atti che devono essere riconosciuti quali idonei elementi di prova contraria offerti dalla ricorrente, nonostante l'Ufficio, con evidente salto logico, ne voglia negare la validità sulla base degli accertamenti sopravvenuti.

La ricorrente, anche attraverso un sopralluogo di proprio personale, acquisiva conoscenza diretta dell'esistenza logistica della società New Metal Srl. La stessa operava appoggiandosi ad un'altra società (Iso Fond Srl), attiva nei medesimi locali, sulla base di un supposto contratto di locazione che solo dopo le indagini di PG risultava effimero. Ma anche questa irregolarità esulava dalla possibilità di conoscenza da parte della ricorrente.

Le contestazioni dell'Ufficio circa le carenze imputabili alla New Metal Srl, quali l'asserita mancanza di personale ed uffici amministrativi strutturati, non appaiono concludenti, atteso che la contemporanea operatività delle due società negli stessi locali non le rendeva percepibili (da visura camerale allegata al ricorso si evidenzia che la Iso Fond Srl aveva mediamente 6 dipendenti). Significative peraltro appaiono le argomentazioni della ricorrente sulla possibilità, consentita dalle norme all'epoca dei fatti, di operare senza una particolare struttura, trattandosi di commercio di prodotti assimilabili alle materie prime. Ed invero, nei documenti di trasporto allegati dalla ricorrente risulta apposta l'annotazione che la merce non era soggetta a formulario.

Altra contestazione non provata e, comunque smentita dalla difesa della ricorrente, riguarda l'asserito acquisto dei beni al di sotto dei prezzi di mercato, fattore che, stante la modalità di fatturazione in inversione contabile, avrebbe dovuto rappresentare l'unico concreto vantaggio della società ad effettuare le operazioni di acquisto con un fornitore la scelta del quale, secondo l'Ufficio, non è comprensibile. Al ricorso risulta allegata documentazione analitica di confronto con i prezzi praticati da altri fornitori comprovante l'infondatezza dell'addebito, dovendosi sul punto rigettare la pretestuosa insistenza della difesa dell'Ufficio ove sostiene che i prezzi non sono comparabili perché anche i soggetti indicati risulterebbero inaffidabili.

Una doverosa menzione attestante la completa regolarità delle operazioni oggetto di contestazione va fatta con riferimento alla documentazione allegata al ricorso inerente alle singole transazioni. Infatti, per ciascuna fattura, la ricorrente ha allegato un vero e proprio fascicolo, non solo cartaceo ma anche corredato da immagini tratte dal proprio sistema di tracciamento video/informatico di tutte le merci in arrivo. Gli acquisti risultano effettuati con corrispondenza commerciale (ordine e/o conferma ordine) conforme alla prassi commerciale che integrano la sussistenza di un rapporto contrattuale idoneo a smentire, o in ogni caso a rendere irrilevante, la contestazione dell'Ufficio circa la mancata stipula di un contratto scritto di fornitura. Le fatture emesse dalla New Metal Srl sono formalmente inappuntabili, i documenti di trasporto coerenti con le fatture, le indicazioni dei trasportatori terzi, incaricati dai fornitori trovano riscontro nella documentazione acquisita dalle ditte di trasporto che hanno emesso le fatture nei confronti della New Metal Srl, i fotogrammi delle fasi di ingresso, pesatura e scarico della merce trovano riscontro con le indicazioni del vettore sul ddt, risultano persino tracciati i dati anagrafici del singolo autista, risulta inviata la conferma del riscontro peso alla New Metal srl tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo newmetalsrl1@libero.it. Trattasi di fatti concludenti a cui l'Ufficio si ostina a non riconoscere validità nonostante gli stessi evidenzino in maniera inconfutabile l'assenza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile alla società Rumet Srl che ha

posto in essere una serie di procedure di tracciabilità delle proprie operazioni che ne attestano, non solo la regolare ricezione della merce, ma anche la provenienza fondatamente attribuibile al fornitore indicato nei documenti di acquisto a prescindere da ogni irregolarità contabile, fiscale, amministrativa che la ricorrente ha ampiamente dimostrato di non poter conoscere.

A fronte di questi fatti inoppugnabili appare sterile la pletorica citazione della giurisprudenza di legittimità contenuta nelle controdeduzioni, in molti casi inconferente allorché fa riferimento alle condizioni per operare la detrazione dell'Iva, fattispecie non presente nella contestazione de qua; viceversa, la situazione rappresentata dalla ricorrente si appalesa conforme ai principi affermati dalla Suprema Corte.

Se infatti la Cassazione ha reiteratamente affermato che è onere dell'Ufficio fornire la prova della consapevolezza da parte del contribuente di aver partecipato ad una frode (cfr Cass. 21506/2020 citata dalla ricorrente), e che tale prova può essere basata su presunzioni, nel caso in esame la presunzione dell'Ufficio si degrada a mera congettura poiché gli elementi forniti riguardano sopravvenute evidenze a carico del fornitore, emerse a seguito delle indagini della G.d.F mentre del tutto marginali ed insignificanti, nonché spesso completamente erronee, appaiono le scarse contestazioni che dovrebbero provare la responsabilità della società ricorrente e la conseguente imputabilità del provvedimento sanzionatorio. Sotto questo profilo si deve ritenere che nel caso in esame l'Ufficio non raggiunge quel livello di idoneità della prova che, da ultimo, il legislatore ha inteso rafforzare con la Legge n. 130/2022 aggiungendo la disposizione di cui all'art. 7, comma 5 bis, al D.Lgs. 546/1992.

Ove, ciononostante, si dovesse ritenere che quanto accertato a carico della New Metal Srl sia idoneo ad invertire l'onere probatorio, non vi è dubbio che il ricorrente aveva già abbondantemente prodotto documenti, riscontri ed argomentazioni valide a fornire la prova contraria fin dalla fase di verifica della Guardia di Finanza che addirittura aveva ipotizzato l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Alla successiva configurazione delle operazioni quali "*soggettivamente inesistenti*" nel propedeutico atto di contestazione n. T9HCOA300268/202, la società aveva replicato con le medesime esaurienti argomentazioni di cui all'odierno ricorso che potevano portare all'archiviazione del procedimento sanzionatorio piuttosto che alla prosecuzione dello stesso con l'atto di irrogazione impugnato. Né migliore effetto può attribuirsi alle argomentazioni delle controdeduzioni che vanno disattese per quanto analiticamente e specificamente sopra argomentato.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato e con la condanna dell'Ufficio soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, condanna l'Ufficio a pagare le spese del giudizio liquidate in € 5.000,00 oltre accessori spese generali, Iva e cap

Il relatore
Vincenzo Giunta

Il Presidente
Marina Marchetti